



**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
FAMILY OFFICER**

Rapallo, 19 Marzo 2020

CIRCOLARE 6 DECRETO CURA ITALIA

Gentilissimi,

si riportano in estrema sintesi le novità principali contenute nel cd, Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e provati in seguito dell’emergenza scaturita nel territorio italiano dal Coronavirus.

Vengono riportati esclusivamente gli articoli del DL applicabili alla tipologia di clientela dello Studio.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS (artt. 19-22)

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:

1. cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2. fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
3. cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di **nove settimane** e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziare per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter (art. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo

Office subsidiaries

Corso Carbonara n. 5 - 16125 Genova (GE) – ITALY
Venuslaand n. 1- 5611 BV Eindhoven - NETHERLANDS
Seagrave Road n. 9 SW16 1RP Londra – UNITED KINGDOM

web site: www.studiomatera.eu

e-mail: segreteria@studiomatera.eu

Tel. +39 3405869174

Legal address

Via San Damiano 2 int. 9 - 16035 Rapallo (GE) – ITALY



**THE INSTITUTE
OF CHARTERED
ACCOUNTANTS**
IN ENGLAND AND WALES

VAT NUMBER: IT 02310360991
FISCAL CODE: MTRNDR89S05D969E



straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione
- Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità
- Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.

Sono **esclusi** i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
- Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992).

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

CONGEDO FAMILIARE STRAORDINARIO RETRIBUITO	vs.	VOUCHER BABY SITTING
<ul style="list-style-type: none">• Per dipendenti pubblici e privati• Iscritti Gestione separata• Autonomi iscritti gestioni INPS• 15 gg con indennità al 50%♦ figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età♦ a partire dal 5 marzo 2020♦ possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso		<ul style="list-style-type: none">♦ 600 euro♦ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato
CONGEDO NON RETRIBUITO		
<ul style="list-style-type: none">♦ per tutta la durata della chiusura delle scuole♦ senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto♦ figli fino a 16 anni		-



Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- dei medici,
- degli infermieri,
- dei tecnici di laboratorio biomedico,
- dei tecnici di radiologia medica e
- degli operatori sociosanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l'ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Permessi retribuiti legge 104 1992 (art. 24)

L'art. 24 prevede un'estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato (art. 26)

Al comma 1 dell'articolo 26 viene stabilito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

- sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e
- non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine¹.

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Ai fini dell'indennità, fino al 30 aprile: sia per i lavoratori pubblici che privati con disabilità o in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche, il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero.

¹ Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore di questo decreto, anche in assenza del provvedimento.



Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine (artt da 27 a 31; 38)

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a **600 euro**², che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie³:

- **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020
- **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato **che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza**.

Sospensione contributi lavoro domestico (art 37)

L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art 54)

L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”⁴:

- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21

² La dicitura, che ha preso il posto della definizione “una tantum” presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c’è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.

³ un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

⁴ di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007



febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

- per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

Si riportano qui di seguito i link di diversi istituti bancari con i relativi moduli per richiedere la sospensione dei finanziamenti:

INTESA SAN PAOLO -	https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/emergenza-coronavirus-sospensione-a-distanza-di-finanziamenti--m
MONTE PASCHI DI SIENA	- https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavirus.html
BPER -	https://www.bper.it/news-eventi/emergenza-coronavirus
BNL -	https://bnl.it/it/Scopri-BNL/coronavirus--iniziative-bnl-per-le-imprese
CREDEM -	https://www.credem.it/content/credem/it/privati-e-famiglie/conti-servizi-e-carte/credem-al-tuo-fianco/emergenza-coronavirus.html
UNICREDIT -	https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/uniti_forti.html
BANCA PASSADORE	- https://www.bancapassadore.it/pdf/SOSPENSIONE%20MUTUI_SPEZIA_SAVONA_GENOVA.pdf
CARIGE -	https://www.gruppocarige.it/grpwps/wcm/connect/1ec21ae0-3cb0-4e66-8876-abc47cade9df/AVVISO+emergenza+Covid-19.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34TC8V
BANCA UBI	- https://www.ubibanca.com/news-coronavirus-comunicazioni-clienti
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	- https://www.bppb.it/flash_news/emergenza-covid-19-bppb-sospende-le-rate-mutuo-per-famiglie-e-imprese/
BCC -	https://www.bccroma.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=28379&hNewsID=152770
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	- https://www.popso.it/comunicazioni-clientela/sospensione-mutui

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

L'articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia.

A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Mini proroga al 20 marzo per tutti (art. 60)

Il Decreto **proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo**, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti scadenti il 16.03.2020	Entro il 20.03.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Sospensione degli adempimenti (art. 62)

Il Decreto sospende gli adempimenti tributari - diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale- che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020	Entro il 30.06.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.
SOGGETTI INTERESSATI	
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro ⁵	

⁵ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.



Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Il Decreto prevede a favore:

- dei lavoratori dipendenti⁶;
- con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).

Lo Studio è, come sempre, al vostro fianco con le seguenti precisazioni:

- una volta che l'INPS pubblicherà le modalità per accedere ai 600,00 euro una tantum per il mese di marzo invierà la circolare sulle modalità di accesso al contribuente. **Si consiglia vivamente di munirsi di SPID e codici INPS** perché se vengono rispettate le prime indiscrezioni del presidente dell'INPS ognuno di voi dovrà presentare una singola domanda senza passare dallo Studio. Questo, non solo intaserà le linee INPS ma ci riporterà nella savana dove chi corre più veloce sopravvive;
- una volta che l'Agenzia delle Entrate pubblicherà il codice tributo sarà cura dello Studio applicare il predetto credito di imposta (pari al 60% del canone di affitto del mese di marzo) ai singoli contribuenti che ne possono beneficiare.

Buon proseguimento di giornata e buon lavoro,

Il Professionista

⁶ Art. 49 comma 1 TUIR. "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".